

DETERMINAZIONE 10 LUGLIO 2019

DEFINIZIONE, IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DEL CONTRIBUTO
TARIFFARIO UNITARIO PER L'ANNO D'OBBLIGO 2018

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELA DEI CONSUMATORI DI
ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E
AMBIENTE**

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 4 luglio 2012, n. 102;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 15 giugno 2017, 435/2017/R/efr e sue modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 435/2017/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 514/2017/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2017, 634/2017/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 487/2018/R/efr e sue modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 487/2018/R/efr) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Regole per la determinazione del contributo);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2019, 209/2019/R/efr;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di Energia dell'Autorità 22 giugno 2018, DMRT/EFC/4/2018 (di seguito: determinazione DMRT 4/2018).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 487/2018/R/efr, l'Autorità, nel rispetto degli aspetti previsti dall'articolo 11 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e al fine di tenere conto di quelli ivi introdotti successivamente dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, ha ridefinito alcuni aspetti della previgente formula di determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti, con effetto a partire dall'anno d'obbligo 2018. Con tale deliberazione, in particolare, l'Autorità ha disposto che:
 - il contributo tariffario unitario sia calcolato come media pesata, sulle quantità di TEE complessivamente scambiate, de:
 - i prezzi medi ponderati di tutti gli scambi di TEE avvenuti sul mercato nei dodici mesi precedenti;
 - i prezzi degli scambi di TEE avvenuti tramite bilaterali, e in particolare dei prezzi rilevanti mensili dei bilaterali, corrispondente al prezzo medio, ponderato per le relative quantità, dei soli scambi bilaterali in un mese solare e conclusi a un prezzo inferiore a 250 €/TEE e, al contempo, incluso nell'intervallo compreso tra il prodotto del prezzo rilevante mensile dei bilaterali del mese precedente e una variazione massima predefinita, in aumento o diminuzione, pari al 20%;
 - nel caso il contributo tariffario calcolato ai sensi dell'alinea precedente risulti maggiore del *cap* definito dalla normativa, pari a 250,00 €, sia effettivamente erogato quest'ultimo valore;
 - il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità determini e renda disponibile con propria determinazione, per ogni anno d'obbligo, il valore del contributo tariffario unitario, previa informativa al Collegio dell'Autorità;
- con la medesima deliberazione 487/2018/R/efr, l'Autorità ha definito, all'articolo 7 delle Regole per la determinazione del contributo, modalità transitorie di determinazione del contributo per l'anno d'obbligo 2018 - oggetto della presente determinazione. In particolare, per effetto di tale modalità transitorie, il contributo tariffario unitario da riconoscere per l'anno d'obbligo 2018 è da determinarsi mediante:
 - le previgenti regole approvate con deliberazione 435/2017/R/efr, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno d'obbligo e la data di approvazione della medesima deliberazione 487/2018/R/efr;
 - le nuove regole di cui al punto precedente, per il periodo compreso tra la data di approvazione della medesima deliberazione 487/2018/R/efr o di entrata in vigore del "Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica" approvato con la deliberazione 501/2018/R/efr e la conclusione dell'anno d'obbligo.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- il valore $C_{2018EX435-17}$ - risultante, ai sensi dell'articolo 7 delle Regole per la determinazione del contributo, dall'applicazione della formula di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 435/2017/R/efr per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno d'obbligo 2018 e la data di entrata in vigore della deliberazione 487/2018/R/efr - è pari a 257,50 €/TEE, tenuto conto che:
 - $C_{RIFERIMENTO}(2018)$ è pari a 250,54 €/TEE, come determinato al punto 2. della determinazione DMRT 4/2018;
 - $S(2018)$, corrispondente al valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €/TEE, dei prezzi di riferimento rilevanti degli scambi di ciascuna sessione di mercato avvenuti nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno d'obbligo 2018 e la data di entrata in vigore della deliberazione 487/2018/R/efr, è pari a 258,27 €/TEE;
- la quantità $Q_{2018EX435-17}$ - corrispondente alla quantità di titoli scambiata sul mercato e tramite accordi bilaterali nel periodo compreso tra il 1° giugno 2018 e la data dell'entrata in vigore della deliberazione 487/2018/R/efr - è pari a 1.478.760 TEE;
- il valore $C_{TRANSITORIO}$ - risultante, ai sensi dell'articolo 7 delle Regole per la determinazione del contributo, dall'applicazione della formula di cui all'articolo 4, comma 1, delle medesime Regole per il periodo compreso tra la data di approvazione di tale deliberazione e il termine dell'anno d'obbligo 2018 - è pari a 246,17 €/TEE, tenuto conto che:
 - $Q_{MERCATO}(2018)$, corrispondente alla quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della deliberazione 487/2018/R/efr e la conclusione dell'anno d'obbligo 2018, è pari a 2.085.552 TEE;
 - $P_{MERCATO}(2018)$, corrispondente al valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €/TEE, dei prezzi medi, ponderati per le relative quantità, dei titoli scambiati sul mercato in ciascuna sessione nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della deliberazione 487/2018/R/efr e la conclusione dell'anno d'obbligo 2018, è pari a 259,69 €/TEE;
 - $Q_{BLT}(2018)$, corrispondente alla quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della deliberazione 487/2018/R/efr e la conclusione dell'anno d'obbligo 2018, è pari a 2.583.695 TEE;
 - $P_{RILEVANTE\ BLT}(2018)$, corrispondente al valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €/TEE, della grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" di cui all'articolo 3, comma 1, delle Regole per la definizione del contributo per il periodo compreso tra il giorno corrispondente alla data di entrata in vigore del "Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica", come modificato per effetto del punto 3. della deliberazione 487/2018/R/efr e approvato con deliberazione 501/2018/R/efr, e la conclusione dell'anno d'obbligo 2018, è pari a 235,25 €/TEE;
- nella riunione del 25 giugno 2019 è stato informato il Collegio dell'Autorità in relazione ai valori del contributo tariffario unitario per l'anno d'obbligo 2018 risultante dall'applicazione della deliberazione 487/2018/R/efr e dai risultati riportati ai precedenti punti.

RITENUTO NECESSARIO:

- determinare il valore del contributo tariffario unitario per l'anno d'obbligo 2018, applicando i criteri di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, delle Regole per la determinazione del contributo

DETERMINA

1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla deliberazione 487/2018/R/efr, il contributo tariffario unitario in materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2018 è pari a 248,89 €/TEE.
2. La presente determinazione è trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gestore dei Servizi Energetici e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
3. La presente determinazione è pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità *www.arera.it*.

10 luglio 2019

Il Direttore:

Marta Chicca